

Congedi parentali e permessi 104/1992 per Covid-19
Istruzioni per la fruizione

La [circolare INPS n. 81 dell'8 luglio 2020](#) prevede in sintesi quanto segue:

- il periodo di fruizione viene **esteso al 31 luglio 2020**;
- **il numero di giorni fruibili** dai genitori per l'assistenza ai figli durante il predetto periodo è **aumentato da 15 a 30**, ma alternativamente **e per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni**, per la cura di tutti i figli e non per ciascun figlio;
- i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, possono fruire di congedo COVID-19, alternativamente e per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, **anche oltre il limite di 12 anni di età**;
- **vi è la conversione d'ufficio in congedo COVID-19 degli eventuali periodi di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale, fruiti dai genitori durante l'arco temporale dal 5 marzo al 31 luglio 2020** fino ad un massimo di 30 giorni. Tuttavia, la conversione interessa solo le domande presentate prima del 29 marzo 2020 dai lavoratori dipendenti del settore privato.

La circolare fornisce inoltre informazioni sull'estensione dei permessi retribuiti ex art. 33 legge n.104/1992 per i lavoratori dipendenti del settore privato e sulla compatibilità del congedo COVID -19 con il bonus baby-sitting e il bonus per l'iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l'infanzia.